

Nominati nove Commissari straordinari per infrastrutture strategiche

Con d.m. firmato dal Presidente del Consiglio il 5 agosto scorso, sono stati nominati nove Commissari straordinari per la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione di alcune opere infrastrutturali.

Si tratta di:

- Ing. Eugenio Gaudenzi - Viabilità di accesso al Porto di Ancona;
- Avv. Antonio Bargone - Asse autostradale Cecina - Civitavecchia;
- Ing. Giorgio Grossi - Nodo metropolitano ferroviario di Palermo;
- Ing. Walter Lupi - Terzo valico dei Giovi;
- Ing. Amedeo Gargiulo - Sistema metropolitano romano;
- Dott. Mauro Fabris - Opere di accesso Traforo del Brennero
- Ing. Vincenzo Pozzi - Completamento corridoio Tirrenico Meridionale A 12 - Appia e Bretella Autostradale Cisterna - Valmontone - Asse autostradale Roma - Latina;
- Ing. Roberto Viviani - Strada Statale 106 Jonica;
- Ing. Paolo Besozzi - Asse ferroviario Pontremolese.

L'OICE all'audizione dell'Autorità di vigilanza sulle opere di urbanizzazione a scomputo

Il 9 giugno si è svolta presso il consiglio dell'Autorità una audizione sul tema della disciplina del terzo decreto correttivo relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per l'OICE ha partecipato l'Avv. Andrea Mascolini dell'Ufficio legislativo; erano presenti anche il Ministero delle infrastrutture, l'ANCE, l'IGI, l'ANCI, l'ANCPL e Confcooperative, oltre a diversi rappresentanti di Comuni.

L'OICE ha esposto le proprie considerazioni sul documento base dell'Autorità (riassunte nella nota successivamente trasmessa), ritenuto ampiamente condivisibile, sottolineando la scelta del legislatore che ha delineato un ruolo centrale del privato nella realizzazione di queste opere affidando in via preliminare ad esso il ruolo di stazione appaltante.

È stata anche richiamata l'attenzione sulla necessità che chi appalta la progettazione rispetti il dettato dell'articolo 91 (norma applicabile in base all'articolo 32, comma 2 del Codice), nonché sulla possibilità che il progettista del progetto preliminare possa essere ammesso, come prevede la giurisprudenza del Consiglio di Stato, agli affidamenti successivi.

In vista nuove modifiche al Codice sulla partecipazione con società controllate

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 3 settembre ha esaminato, rinviando l'approvazione ad una prossima seduta, lo schema di un decreto legge c.d. "salva infrazioni", ove si prevedono alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici in ordine alle dichiarazioni concernenti le situazioni di controllo fra soggetti partecipanti alla stessa gara.

Le modifiche al Codice derivano dalla sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio scorso (causa C-358/07) che aveva censurato, per incompatibilità con la direttiva 92/50/CEE, alcune norme del d. lgs. 157/95, poi trasfuse nel codice dei contratti pubblici.

Il decreto legge prevede che sia inserita all'articolo 38, comma 1 (ove si definiscono i "requisiti generali" che i concorrenti devono soddisfare per la partecipazione alle gare), una ulteriore causa di esclusione (lettera m-ter) che agisce nei confronti di chi si trovi "rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale".

Per provare di non trovarsi nelle suddette fattispecie lo schema di decreto legge (attraverso una modifica al comma 2 dell'articolo 38) stabilisce che i concorrenti debbano, in via alternativa, allegare alle proprie offerte una delle due seguenti dichiarazioni. La prima attiene al fatto di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura di gara. In caso di situazione di controllo con un'altra società che, a sua volta partecipi alla gara, il concorrente dovrà invece formulare la seconda dichiarazione; in base ad essa dovrà dichiarare che si trova in situazione di controllo ma ha formulato autonomamente l'offerta indicando il concorrente con il quale sussiste la situazione di controllo. La norma dello schema di decreto legge prevede, per questa seconda dichiarazione, che il concorrente abbia l'onere di provare che effettivamente la sua offerta sia "autonoma". Viene quindi prescritto che la dichiarazione sia corredata da "documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta"; questi documenti dovranno essere inseriti in "separata busta chiusa".

A questo punto sarà la stazione appaltante a dovere valutare quanto prodotto dal concorrente, verificando se il rapporto di controllo abbia influito sulla formulazione delle offerte. Ovviamente una valutazione di tale natura, in ragione della sua incidenza - ad esempio - sul calcolo della media per la soglia di anomalia, non potrà che essere effettuata avendo conoscenza del contenuto delle offerte presentate in gara. Da ciò la necessità, evidenziata nella modifica al Codice, di effettuare la "verifica e l'eventuale esclusione" dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; la verifica sugli altri requisiti di ordine generale sarà invece sempre effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva.

L'OICE al Tavolo interministeriale istituito dal Presidente del Consiglio per le infrastrutture

Si è svolto giovedì 16 luglio, presso la Presidenza del Consiglio, il previsto incontro tra il Sottosegretario Letta, affiancato dai Ministri delle Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli, dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e dei Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, con i rappresentanti imprenditoriali e sindacali del mondo delle costruzioni.

Nel corso dell'incontro, che fa seguito alla richiesta lanciata negli Stati Generali delle Costruzioni di qualche settimana fa, sono stati trattati numerosi temi, che saranno in parte delegati a specifici tavoli tecnici,

con riferimento al Piano Casa 2 ed alle Infrastrutture.

Per l'OICE era presente il presidente Braccio Oddi Baglioni; le altre parti private erano rappresentate da: Buzzetti, Presidente Ance, Guidi, Presidente Anie, i rappresentanti sindacali di CISL, UIL e CGIL (Pesenti, Moretti, Schiavella), il rappresentante di Confartigianato Radaelli, il Presidente della Lega delle Cooperative, Zini, il Presidente AGI, Lupo, il Presidente Federlegno, Messina, il Presidente Assoimmobiliare, Tamburini, ed il Vicepresidente FINCO, Ravaioli.

Dal 25 giugno in vigore il Dpr sul rendimento energetico in edilizia

Sulla gazzetta ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 è stato pubblicato il recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il testo entrerà in vigore a partire dal 25-6-2009.

Tar Lazio: le condanne estinte non vanno dichiarate anche se riguardano la moralità professionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II quater, con la sentenza del 22 luglio 2009 n. 7483, si è pronunciato relativamente ad una vicenda inerente la revoca di una aggiudicazione per condanne incidenti sulla moralità professionale.

L'Amministrazione aveva accertato che nei confronti di un presidente di una impresa erano state pronunciate alcune sentenze di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p., estinte ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p., e non dichiarate in sede di prequalifica.

Dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, la stazione appaltante aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per la revoca dell'aggiudicazione, anche tenuto conto della natura dei reati, ancorché estinti. Il ricorso dell'impresa che aveva subito la revoca puntava sulla illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06. La norma del Codice, infatti, nel prescrivere l'obbligo di esclusione dalle gare per i soggetti condannati con sentenze passate in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, fa comunque salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p.

Nel caso di specie, essendo ormai estinta ogni sanzione penale per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, intervenuta prima della pubblicazione del bando di gara e di presentazione dell'offerta, sarebbe venuta meno ab origine la causa di esclusione dalla gara.

Va notato che in sede cautelare il Tar del Lazio aveva dato ragione alla stazione appaltante, ma nella sentenza "dopo aver svolto i dovuti approfondimenti propri della sede di merito", rivede il proprio orientamento e accoglie il ricorso.

Per i giudici il legislatore, infatti, nel delineare l'ambito di rilevanza delle condanne ai fini dell'accertamento della moralità professionale dei concorrenti, "ha espressamente escluso che il giudizio di immoralità potesse derivare da condanne risalenti nel tempo, ancorché per reati particolarmente odiosi, trattandosi di contraenti dell'Amministrazione (turbativa degli incanti, corruzione, frode), quando i reati fossero estinti, ed i soggetti a suo tempo condannati fossero stati riabilitati con formale provvedimento del giudice competente".

La ratio dell'intervento del legislatore risiede quindi nel fatto che è stato ritenuto che - altrimenti - la condanna avrebbe avuto un effetto irreversibile, tale da non consentire a detti soggetti, benché ormai esenti da emenda, di poter perennemente stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Nuovo testo del decreto correttivo del d. lgs. 81/08 sulla sicurezza: estensione di alcuni obblighi agli appalti di servizi

Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 (<http://www.gazzettaufficiale.it/>) è stato pubblicato il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il provvedimento prevede, per quel che riguarda il sistema sanzionatorio, una nuova disciplina dell'articolo 14 del decreto 81 che regola la sospensione dell'attività imprenditoriale e chiarisce le conseguenze che vi saranno, a causa della sospensione di attività, in rapporto alla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici.

In questo caso scatta infatti la comunicazione all'Autorità e al Ministero delle infrastrutture al fine dell'emissione di un provvedimento che fa divieto a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare ad appalti pubblici.

Si prevede inoltre l'estensione degli obblighi del datore di lavoro connessi ad appalti, finora applicabili alle fattispecie di affidamento dei soli lavori pubblici: la novella prescrive che gli obblighi che competono al datore di lavoro (art. 26, commi 1 e 2 del decreto 81), si applicheranno anche alle ipotesi di affidamento di servizi e di forniture, anche se andrà verificato se il datore di lavoro "abbia la disponibilità giuridica del luogo dove si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".

DM tesoro sulla certificazione dei crediti derivanti da forniture, servizi e appalti resi alle P.P.AA. per cessione pro soluto; richieste entro il 31 dicembre

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19/5/2009 (pubblicato in G.U. 18/6/2009 n. 139), si prevede che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando un modello allegato al decreto stesso, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando un ulteriore modello, che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'OICE all'audizione dell'Autorità di vigilanza sulle opere di urbanizzazione a scomputo

Il 9 giugno si è svolta presso il consiglio dell'Autorità una audizione sul tema della disciplina del terzo decreto correttivo relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per l'OICE ha partecipato l'Avv. Andrea Mascolini dell'Ufficio legislativo; erano presenti anche il Ministero delle infrastrutture, l'ANCE, l'IGI, l'ANCI, l'ANCPL e Confcooperative, oltre a diversi rappresentanti di Comuni. L'OICE ha esposto le proprie considerazioni sul documento base dell'Autorità (riassunte nella nota successivamente trasmessa), ritenuto ampiamente condivisibile, sottolineando la scelta del legislatore che ha delineato un ruolo centrale del privato nella realizzazione di queste opere affidando in via preliminare ad esso il ruolo di stazione appaltante.

È stata anche richiamata l'attenzione sulla necessità che chi appalta la progettazione rispetti il dettato dell'articolo 91 (norma applicabile in base all'articolo 32, comma 2 del Codice), nonché sulla possibilità che il progettista del progetto preliminare possa essere ammesso, come prevede la giurisprudenza del Consiglio di Stato, agli affidamenti successivi.

Codice dei contratti: abrogato il divieto assoluto per la partecipazione di consorzi e consorziate in caso di esclusione automatica delle offerte anomale

L'articolo 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, supplemento ordinario n. 95/L) recante norme in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile soppriime il terzo periodo dell'articolo 36, comma 5 e dell'articolo 37, comma 7 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06).

Le previsioni contenute nel terzo periodo delle due norme contenevano un divieto introdotto con il cosiddetto terzo correttivo del Codice; in quella occasione, avendo stabilito il principio generale per cui il consorzio (stabile o di cooperative) deve indicare per quali imprese consorziate partecipa alla gara si era ammesso che le imprese non indicate potessero partecipare autonomamente allo stesso appalto.

Ciò detto, veniva però prevista una eccezione che si applicava qualora le stazioni appaltanti si fossero avvalse della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8. Si tratta della facoltà di escludere automaticamente le offerte considerate anomale quando si tratti di appalti di lavori di importo fino a un milione di euro e di appalti di servizi e forniture fino a 100.000 euro e che siano state presentate almeno dieci offerte. In questo caso (cioè quando le stazioni appaltanti potevano utilizzare l'esclusione automatica) era vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; la norma stabiliva anche che si sarebbe applicato l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti) in caso di inosservanza di tale divieto.

Questo divieto, applicabile sia ai consorzi stabili sia ai consorzi di cooperative, ma anche ai consorzi di società di ingegneria e di professionisti (stante il richiamo contenuto all'articolo 90, comma 1 lettera h del codice), viene adesso abrogato con la conseguenza che sarà ammessa la partecipazione contemporanea dei consorziati e del consorzio, anche in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con esclusione delle offerte anomale.

Decreto sulla certificazione dei crediti verso la P.A.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze riguardante la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somministrazione di forniture o di servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Il decreto prevede che, dietro richiesta del creditore (da presentare secondo il modulo allegato al decreto stesso), l'amministrazione debitrice entro 20 gg dalla richiesta possa rilasciare la certificazione - riconoscendo quindi che il credito sia certo, liquido ed esigibile - al fine di facilitare lo smobilizzo dei crediti stessi, mediante la cessione pro-soluto presso il sistema bancario o presso intermediari finanziari autorizzati.

Come previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 185/08, la certificazione sarà limitata ai crediti vantati verso regioni ed enti locali.

Con tale impostazione sarebbe prevista quindi l'esclusione della sanità. Sul punto si ricorda, comunque, che le aziende sanitarie e ospedaliere sono state definite dalla Corte Costituzionale organi strumentali della Regione stessa e quindi potrebbero essere ricondotte nell'ambito di applicazione soggettivo del decreto. Inoltre, la certificazione potrà essere rilasciata da regioni ed enti locali anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo.

La presentazione della richiesta di certificazione potrà avvenire entro il 31 dicembre 2009.

Al momento del rilascio, le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità.

Si segnala, inoltre, che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti superiori a 10mila euro, l'amministrazione debitrice deve procedere alla verifica circa l'eventuale inadempimento del creditore ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 602/73 (riguardante il blocco dei pagamenti della PA). In caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa la netto delle somme ancora dovute.

Parimenti, nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito potrà essere certificato al netto della compensazione fra debiti e crediti.

La certificazione dei crediti vantati dalle imprese verso la PA, ancorché limitata nel tempo e dal punto di vista del campo di applicazione, può costituire un utile strumento a disposizione delle numerose imprese che operano con la PA ai fini dello smobilizzo dei crediti vantati.

Rapporto Cresme-Camera dei Deputati sull'attuazione della Legge obiettivo: realizzato quasi il 10% delle opere

Secondo l'ultimo rapporto Camera-Cresme sullo stato di attuazione della legge obiettivo, passa dallo 0,7% del 2007 al 9,5% di quest'anno la percentuale delle opere ultimate (51 interventi, per un valore di 28,3 mld).

Nel rapporto si sottolinea, inoltre, il rilevante aumento dei costi del piano, passato dai 125 miliardi del 2001 ai 314 miliardi di oggi (è pari al 3% l'incremento dei costi dal 2007 a oggi).

Sono quasi il 60% le opere ancora in fase di progettazione.

Tar Abruzzo sul rinnovo della gara dopo affidamento di progettazione e direzione lavori

Il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, L'Aquila, sez. I, con sentenza del 27 luglio 2009 n. 361, ha preso in esame la fattispecie in cui, dopo una gara per l'affidamento della progettazione e della direzione lavori, la stazione appaltante ha effettuato una nuova gara per affidare due livelli di progettazione e la direzione dei lavori. I giudici hanno stabilito che, laddove l'amministrazione ha indetto una selezione per scegliere il professionista cui affidare non solo l'intera progettazione dell'opera pubblica (cioè la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo), ma anche l'incarico di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, la Stazione appaltante, dopo aver dichiarato il ricorrente vincitore della selezione espletata ed avergli conferito l'incarico di redazione del progetto preliminare, non può indire nuova selezione per scegliere il professionista cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, in quanto il conferimento di tali ultimi due incarichi era di certo ricompreso nel bando, incarichi che possono, in presenza di una espressa previsione del bando, essere per l'appunto conferiti al progettista dell'opera.

Dal primo luglio abrogato il divieto assoluto per la partecipazione di consorziate e consorzio in caso di esclusione automatica delle offerte anomale

L'articolo 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, supplemento ordinario n. 95/L) recante norme in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile sopprime il terzo periodo dell'articolo 36, comma 5 e dell'articolo 37, comma 7 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06). Le previsioni contenute nel terzo periodo delle due norme contenevano un divieto introdotto con il cosiddetto terzo correttivo del Codice; in quella occasione, avendo stabilito il principio generale per cui il consorzio (stabile o di cooperative) deve indicare per quali imprese consorziate partecipa alla gara si era ammesso che le imprese non indicate potessero partecipare autonomamente allo stesso appalto. Ciò detto, veniva però prevista una eccezione che si applicava qualora le stazioni appaltanti si fossero avvalse della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8. Si tratta della facoltà di escludere automaticamente le offerte considerate anomale quando si tratti di appalti di lavori di importo fino a un milione di euro e di appalti di servizi e forniture fino a 100.000 euro e che siano state presentate almeno dieci offerte. In questo caso (cioè quando le stazioni appaltanti potevano utilizzare l'esclusione automatica) era vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; la norma stabiliva anche che si sarebbe applicato l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti) in caso di inosservanza di tale divieto. Questo divieto, applicabile sia ai consorzi stabili sia ai consorzi di cooperative, ma anche ai consorzi di società di ingegneria e di professionisti (stante il richiamo contenuto all'articolo 90, comma 1 lettera h del codice), viene adesso abrogato con la conseguenza che sarà ammessa la partecipazione contemporanea dei consorziati e del consorzio, anche in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con esclusione delle offerte anomale



Il vostro vantaggio chiave: Hörmann, il fornitore globale.

Meno spese, tempi ridotti, più funzionalità: è questo, oltre alla qualità e a un design dettato dall'esperienza, che una chiusura Hörmann può offrirvi. Inoltre, tutte le chiusure rispondono di serie ai più rigidi standard di sicurezza dettati dalla norma EN 13241 - 1.

Un'ampia gamma di applicazioni e varianti, sistemi di motorizzazione e comandi su misura e infinite tonalità: con Hörmann troverete sempre la combinazione perfetta, perchè portoni, motorizzazioni e comandi sono totalmente integrabili, come solo un fornitore globale può garantire.

HÖRMANN
Porte • Portoni • Sistemi di chiusura



Per informazioni:

www.hormann.it

Tel. 0461-244444 • Fax 0461- 241557

info@hormann.it

Determina dell'Autorità sulle opere di urbanizzazione: progettazione appaltata dal privato con le regole del Codice

È stata pubblicata sul sito dell'Autorità (<http://www.avcp.it/>) la determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 sulla disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo. La determina segue l'audizione del 9 giugno 2009 cui partecipò anche l'OICE di cui sono state recepite diverse indicazioni (vedi news dell'11 giugno 2009) e ha ad oggetto l'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/06) e in particolare il comma 1, lett. g), primo periodo, introdotto un anno fa con il terzo decreto correttivo. Si tratta della disposizione che disciplina il regime procedurale dei lavori pubblici "da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari del permesso di costruire che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso". La determina precisa anche che se la progettazione preliminare è stata curata direttamente dall'impresa titolare del permesso di costruire, scatta il divieto di partecipare alla gara di cui all'articolo 90, comma 8 del Codice, mentre ciò non accade laddove l'impresa "abbia semplicemente svolto il ruolo di committente di atle progettazione preliminare". L'amministrazione, dal canto suo, si riserva il compito di controllare l'iter procedimentale attraverso l'approvazione del progetto e del collaudo; quest'ultimo sarà però effettuato direttamente dal privato. La determinazione precisa anche che le eventuali economie derivanti dai ribassi sull'importo posto a base di gara, rimangono di competenza del privato, inoltre si precisa che una volta realizzate le opere pubbliche queste passano nella disponibilità dell'amministrazione. Nel caso previsto, invece, dal secondo periodo dell'articolo 32, comma 1, lettera g del Codice, cioè quando la gara viene bandita dall'amministrazione, il privato titolare del permesso di costruire conserva la possibilità di partecipare alla stessa, se qualificato, purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare.

Delibera dell'Autorità accoglie segnalazione OICE: vietati affidamenti senza gara, fiduciari, per incarichi nel settore urbanistico

La deliberazione n. 45 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 28 maggio 2009, attivata da una segnalazione dell'OICE del gennaio scorso, accoglie la tesi dell'obbligo della gara per affidare servizi in materia di urbanistica. L'organismo di vigilanza stabilisce che gli incarichi professionali affidati dai comuni per la redazione dei piani regolatori o di loro varianti sono appalti di servizi e devono essere affidati nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici, con procedura ad evidenza pubblica. Sono quindi illegittimi gli affidamenti in via diretta i gli enti locali rischiano un giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti. Per l'Autorità, in generale, le consulenze e le collaborazioni professionali devono essere affidate con procedura comparativa, e quelle in materia urbanistica rientrano nel Codice dei contratti pubblici.

Nel Codice dei contratti nuova causa di esclusione "anti racket"

L'articolo 2, comma 19 della legge sulla sicurezza pubblica introduce un'ulteriore causa di esclusione dalle gare, modificando l'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/06 e s.m. e i.). In base alla nuova norma, che introduce la lettera m-ter all'articolo 38, comma 1 del Codice, saranno esclusi dalle gare per affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi e di concessioni di lavori pubblici i soggetti (professionisti e imprese) che non abbiano denunciato di essere stati vittime di estorsione o concussione. Dal punto di vista soggettivo la disposizione fa scattare l'esclusione dalle gare (per carenza del requisito della "moralità") per una serie di soggetti operanti all'interno della società che partecipano alla gara: il titolare o il direttore tecnico, per imprese individuali; il socio o il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, per gli altri tipi di società (nel caso delle società di ingegneria sembra essere quindi quest'ultimo il caso di riferimento). L'esclusione dalla gara della società opera laddove i soggetti in precedenza elencati siano stati vittime di concussione o estorsione aggravate (dall'appartenenza ad associazioni mafiose, ex art. 7 del decreto-legge 152/1991) e non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. L'esclusione della società scatta anche in assenza di un procedimento di prevenzione pendente o di un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, nei confronti dei predetti soggetti. La mancata denuncia deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio dell'imputato (concussore o estorsore) formulata nei 3 anni anteriori alla pubblicazione del bando di gara. La circostanza stessa deve essere comunicata poi dal Pubblico Ministero procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, insieme alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia; l'Autorità di vigilanza, a sua volta, deve curare la pubblicazione della comunicazione sul sito Internet dell'Osservatorio dei contratti pubblici. La norma ha fatto salvi i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo il quale "non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa". Un altro comma della norma non fa scattare l'esclusione per le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca "antimafia" ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

CdS: illegittime le formule contenenti medie per l'attribuzione dei punteggi

Sono illegittime le formule per attribuire i punteggi ancorate a medie se non attribuiscono il punteggio più alto all'offerta di maggiore ribasso. È quanto afferma il Consiglio di Stato, sezione VI, con la pronuncia del 3 giugno 2009, n. 3404 sull'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un appalto pubblico. Viene quindi criticato ogni metodo che, riferendosi a medie finisce per non attribuire tutti i punteggi disponibili. In particolare i giudici (relatore Rosanna de Nictolis), affermano che nel vigente ordinamento sono stati banditi tutti i criteri di valutazione delle offerte di prezzo basati su medie e che di media si può parlare soltanto ai fini dell'individuazione delle offerte sospette da sottoporre a verifica di anomalia. In altre parole, dicono i giudici, "se si fissa come soglia la media dei ribassi offerti in gara, comunque questo non autorizza ad appiattare il punteggio per i ribassi che sono più bassi rispetto a quello che risulta dalla media dei ribassi offerti".